



24323/15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Presidente -

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Consigliere -

FRANCESCO

Dott.

- Consigliere -

ANTONIO GENOVESE

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8053-2013 proposto da:

PLANETS CARGO SPA 01430230225, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO GIULIANO giusta procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

EUROTRAMA DI MARINI TIZIANO & C. SNC IN FALLIMENTO;

- *intimata* -

Oggetto

*FALLIMENTO E ISTITUTI AFFINI

Ud. 18/09/2015 - CC

Ca. 24323

R.G.N. 8053/2013

Rep.

0-1.



6127
15

avverso il decreto n. 19/2010 del TRIBUNALE di ROVERETO,
depositato il 13/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

PREMESSO

Che nella relazione ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c. si legge quanto
segue:

<<1. – Il Tribunale di Rovereto ha giudicato inammissibile
l'opposizione allo stato passivo del fallimento della Eurotrama di
Marini Tiziano & co. s.n.c. proposto dalla Planets Cargo s.p.a., per
essere stato il ricorso depositato il 15 ottobre 2012, prima che venisse
ad esistenza – con il deposito in cancelleria, eseguito solo il 17 ottobre
– il provvedimento impugnato, vale a dire il decreto di esecutività dello
stato passivo.

La Planets Cargo s.p.a. ha quindi proposto ricorso per
cassazione articolando tre motivi di censura, cui non ha resistito
l'intimato curatore del fallimento.

2. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione
dell'art. 96 legge fallim. facendo presente che il decreto di esecutività
era stato emesso in udienza, e quindi era già venuto ad esistenza al
momento del deposito del ricorso in opposizione. E' vero infatti che il
Giudice delegato si era riservato, all'udienza dell'8 ottobre 2012, di
provvedere sulla esecutività dello stato passivo, ma è altresì vero che,
come risulta dal verbale, aveva poi sciolto la riserva alla stessa udienza,
alle ore 11,53.

2.1 – Il motivo è fondato, trovando conferma, in punto di
fatto, nell'esame del richiamato verbale di udienza e, in punto di
diritto, nella considerazione che provvedimenti assunti dal giudice in
udienza vengono ad esistenza con la loro sola pronuncia, non

rilevando a tal fine l'eventuale successivo deposito in cancelleria.

3. – Il secondo motivo di ricorso, sostanzialmente ripetitivo del primo, e il terzo, relativo alle spese, rimangono assorbiti.>>;

che detta relazione è stata ritualmente notificata all'avvocato della parte ricorrente, il quale non ha presentato memoria;

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va cassato con rinvio, per un nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo;

che il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Rovereto in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 settembre 2015

Il Presidente
Massimo Dogliotti

Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
27 NOV 2015
Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra